

REGOLAMENTO (CE) N. 111/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2001

recante modificazione del regolamento (CE) n. 2777/2000 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2777/2000⁽²⁾ prevede un regime di acquisto per la distruzione di animali di età superiore ai 30 mesi. In base all'esperienza acquisita dall'inizio dell'applicazione di detto regime, occorre chiarire alcune disposizioni concernenti il calcolo del peso della carcassa. È opportuno a tal riguardo tener conto del disposto dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2090/93⁽⁴⁾.
- (2) Il prezzo di acquisto da pagare nel quadro del regolamento (CE) n. 2777/2000 deve essere in rapporto con l'animale consegnato al macello, in parallelo con quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 563/82.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2777/2000 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) del peso della carcassa quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio⁽⁵⁾, opportunamente adeguato in applicazione dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 563/82⁽⁶⁾ e

⁽¹⁾ GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 67 dell'11.3.1982, pag. 23.»

- 2) Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«A prescindere dal cofinanziamento comunitario di cui sopra, le spese inerenti a tutte le operazioni dal conferimento dell'animale al macello fino alla sua completa distruzione sono a carico delle autorità nazionali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 67 dell'11.3.1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 30.7.1993, pag. 9.